



AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017
PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Versione del 10.1.2017



AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017
PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Versione del 10.1.2017

Parte 1

Autoliquidazione 2016/2017 premi e contributi associativi

Novità

Le novità dell'autoliquidazione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi *online* per i datori di lavoro del settore marittimo e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi.

Per quanto riguarda le riduzioni contributive:

- la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. Sono stati inoltre fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (PAT) e alle posizioni assicurative del settore navigazione (PAN);
- la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.

Informazioni generali

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni **telematica**, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

L'esclusività della modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata (cessazione codice ditta) nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.

Se l'ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'autoliquidazione 2016/2017 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016 è il 28 febbraio 2017.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.241/1997.

La legge 229/2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ha disposto la sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi con sede dei lavori nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge, in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzione e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017 (art.

48, comma 13, dl 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, v. circ. 41/2016 per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016). La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei medesimi comuni (art. 48, comma 14, legge 229/2016).

La violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del d.p.r. 1124/65).

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2016, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "ALPI online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. Queste aziende possono effettuare le predette comunicazioni anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale (v. paragrafo "SERVIZI DISPOSITIVI DEL CONTACT CENTER MULTICANALE").

Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi

La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (testo unico delle imposte sui redditi d.p.r. 917/1986). Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, d.p.r. 1124/1965.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguglio.

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. e art. 29 d.p.r. 1124/1965, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

L'imponibile convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2016 si rinvia alle circolari 7 del 7 marzo 2016 e 36 dell'11 ottobre 2016.

Lavoratori con contratto part-time

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari Inail n. 7/2016 e n. 36/2016).

Primo pagamento del premio di autoliquidazione

Se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2017", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.

Per i datori di lavoro del settore marittimo se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso è determinato in base alle retribuzioni effettivamente erogate per l'anno 2016.

In caso di modifica sostanziale delle retribuzioni (art. 17, comma 2, del d.p.r. 1124/1965) i maggiori importi devono essere comunicati all'Inail con il Servizio di "Variazione retribuzioni" che consente di variare in aumento i dati retributivi del personale assicurato delle navi già armate.

Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, d.p.r. n.1124/1965)

Il datore di lavoro che presume di erogare per l'anno di rata 2017 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente, deve inviare all'Inail entro il 16 febbraio 2017 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19 legge n. 449/97 e art. 55, c. 5 legge n. 144/99)

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2017 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 21 agosto (art. 3-quater del d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) e 16 novembre 2017 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2016 (determinato dal MEF e pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/).

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Aliquote autoliquidazione 2016/2017 per la gestione navigazione

Nella tabella che segue si indicano le aliquote di premio per il settore marittimo da applicare all'autoliquidazione 2016/2017, approvate con determinazione n.62/2014 del Presidente dell'Inail e in vigore dal 1° gennaio 2014.

Codice	Categorie assicurative	Aliquota %
11	Concessionari di bordo	5,80 + 0,02*
12	Personale addetto alle prove in mare	5,80
13	Tecnici e Ispettori	5,80
16	Appalti ai servizi di bordo	5,75
20	Trasporto passeggeri	5,80 + 0,02*
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02*
30	Trasporto merci nazionale	6,92 + 0,02*
30	Trasporto merci internazionale	11,52 + 0,02*
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02*
40	Rimorchiatori	4,32
50	Attività ausiliarie	5,98
60	Traffico locale	5,20
71	Pesca oltre gli stretti	7,30
72	Pesca mediterranea	7,30
73	Pesca costiera	5,88
80	Diporto	4,50
82	Diporto a noleggio	5,20
* Aliquota aggiuntiva Fondo Vittime Amianto		

Le aliquote, da applicare alle retribuzioni imponibili, comprendono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/65 e l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione.

Le navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota (5,80). Per il certificato di tipo Comandata si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa dell'unità navale su cui il personale svolge le proprie mansioni.

Per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, si applica l'aliquota aggiuntiva del 5,0%. La copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni. I nominativi dei palombari e sommozzatori devono essere comunicati all'Inail con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 28 febbraio 2017(allegando il documento in formato pdf).

Per l'assicurazione del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è dovuto un premio supplementare nella misura del 5%. La copertura assicurativa può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni e può essere accesa anche in corso d'anno. I nominativi del suddetto personale devono essere comunicati all'Inail con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 28 febbraio 2017 (allegando il documento in formato pdf).

Gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico devono comunicare all'Inail i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 28 febbraio 2017 (allegando il documento in formato pdf).

Addizionale fondo per le vittime dell'amianto (art. 1, commi 241-246 legge n. 244/2007 e d.m. 19.1.2015)

A decorrere dall'anno 2014 l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

Nelle Basi di calcolo del premio l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

Le voci di tariffa soggette all'applicazione dell'addizionale Fondo amianto, individuate dal Regolamento approvato con D.M. n. 30/2011 sono:

Settore di inquadramento	Voce di tariffa
<i>Artigianato</i>	3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
<i>Industria</i>	3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
<i>Terziario</i>	3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
<i>Altre Attività</i>	3620, 4100, 6100, 7100

Sempre a decorrere dal 2014 per le imprese di armamento l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto è fissata nella misura dello 0,02% da applicare sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata 2017.

L'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nel servizio "Visualizzazione elementi calcolo" nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

L'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto si somma all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30 e 31, come di seguito riportato:

Codice	Categorie assicurative	Aliquota %
11	Concessionari di bordo	5,80 + 0,02
20	Trasporto passeggeri	5,80 + 0,02
21	Trasporto passeggeri RFI	5,65 + 0,02
30	Trasporto merci nazionale	6,92 + 0,02
30	Trasporto merci internazionale	11,52 + 0,02
31	Trasporto merci RFI	6,77 + 0,02

Servizi telematici per l'autoliquidazione

In www.inail.it "SERVIZI ONLINE" gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi.

Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari:

- Alpi online
- Invio Telematico Dichiarazione Salari
- Riduzione Presunto
- Visualizza Basi di Calcolo
- Richiesta Basi di Calcolo
- Fascicolo aziende "Comunicazioni basi di calcolo"

Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari:

- Visualizzazione elementi calcolo
- Riduzione presunto
- Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio

ALPI online

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani di cui alla legge n. 296/2006 per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

Invio Telematico Dichiarazioni Salari

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani di cui alla legge n. 296/2006 tramite i tracciati record predeterminati dall'Inail per le PAT riferite a più codici ditta. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse per tutti i codici ditta indicati nei tracciati.

L'indicazione di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate è necessaria solo se per quest'anno si intende effettuare il pagamento in modo diverso dall'anno precedente.

Riduzione presunto

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Visualizza basi di calcolo

Il servizio permette di visualizzare le basi di calcolo per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf.

Richiesta basi di calcolo

Il servizio permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico per le PAT riferite anche a più codici ditta. Il relativo file può essere acquisito sia in formato compresso zipArchive (.zip) sia in formato pdf.

Fascicolo aziende "Comunicazione basi di calcolo"

Il servizio permette agli utenti di acquisire la comunicazione delle basi di calcolo riguardanti le PAT di un determinato codice ditta in formato pdf. Le comunicazioni delle basi di calcolo, in attuazione dell'art. 28, c. 3, d.p.r. 1124/1965, sono rese disponibili agli utenti tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende. La comunicazione è composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati i riferimenti normativi, dalle istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, dal riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi associativi, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP e dal prospetto delle basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione.

Visualizzazione elementi calcolo

Il servizio permette di visualizzare gli elementi necessari al calcolo del premio di autoliquidazione per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione).

Invio delle retribuzioni e calcolo del premio

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni e comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail gli elementi per il calcolo e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata.

Con questo servizio è possibile chiedere contestualmente anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

Riduzione presunto

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per una specifica PAN/certificato, indicando per ogni singola aliquota/profilo tariffario e qualifica le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio

Il servizio permette di richiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio anche successivamente all'invio delle retribuzioni e calcolo del premio.

Servizi dispositivi del contact center multicanale

Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di avvalersi del pagamento del premio in quattro rate e presentare la domanda di ammissione alla riduzione del premio artigiani prevista dalla legge 296/2006 autocertificando di essere in possesso dei relativi requisiti tramite il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164. Il numero verde 803.164 è gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164.164. Il servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Per accedere al servizio l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa alla comunicazione effettuata tramite il Contact Center Multicanale.

Riduzioni del premio assicurativo

1. Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.d. 30.9.2015 e d.m. 9.11.2016).

La riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da **non** oltre un biennio.

Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2015. Per ogni voce (lavorazione) si confronta l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM).

Polizza navigazione - lavorazioni iniziate da oltre un biennio

La riduzione si applica alle navi armate con data anteriore al 3 gennaio 2015. Per ogni certificato si confronta l'Indice di Gravità Aziendale (IGA) riferito a ciascun certificato calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio (IGM) per categoria assicurativa.

L'IGM da mettere a confronto con l'IGA per l'applicazione della riduzione del premio per l'anno 2016 è quello calcolato con riferimento al triennio 2010/2012, valido per il triennio 2014/2016 (d.m. 22.4.2014); l'IGM da mettere a confronto con l'IGA per l'applicazione della riduzione del premio per l'anno 2017 è quello calcolato con riferimento al triennio 2012/2014, valido per il triennio 2017/2019 (d.m. 9.11.2016).

La riduzione spetta se l'IGA è inferiore o pari all'IGM.

Di seguito si riportano gli Indici di Gravità Medi a decorrere dall'anno 2017 per le sole posizioni assicurative/polizze soggette all'autoliquidazione annuale dei premi (per le altre gestioni si rinvia all'allegato della determina del presidente dell'Inail n.307 dell'8 agosto 2016 approvata con d.m. 9.11.2016).

Tariffa Artigiani autonomi

Classe di rischio	IGM
1	1,43
2	1,57
3	2,55
4	4,62
5	5,79
6	6,07
7	7,70
8	9,83
9	12,53

Gestione Navigazione

	Codici	IGM
Trasporto passeggeri	11,12,13,16,20,21	8,99
Trasporto merci	30,31	9,59
Pesca costiera	73	6,48
Pesca mediterranea e oltre gli stretti	71,72	13,90
Rimorchiatori	40	12,67
Naviglio ausiliario	50	7,94
Diporto	80,81	3,59
Diporto a noleggio	82	8,32
Traffico locale	60,61	2,57

Polizze dipendenti - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall'Inail ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

Polizze artigiani - lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall'INAIL.

Posizione assicurativa navigazione – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio

Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio un'apposita domanda accettata dall'Inail (www.inail.it > Servizi *online* > Richieste modello OT20).

L'accettazione dell'istanza 20 MAT/domanda di riduzione è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva e all'assenza di cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

2. Riduzione del premio per il settore edile (art. 29, c. 2, d.l. n.244/1995, conv. con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, c. 8, d.l. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006)

Per il 2016 il decreto direttoriale Lavoro/Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione contributiva per il settore edile nella misura dell'11,50%. La riduzione si applica alla regolazione 2016 e compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la *dichiarazione per benefici contributivi* con cui autocertificano ai sensi dell'art. 8 comma 4, del DM 30.1.2015, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" (n. rif. 22 – 24 – 26 e 104 – 106 – 108 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 – 27 e 105 – 107 - 109 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

3. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012 e dall'art.1, c.431, legge 232/2016)

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e nella misura del 48,70% per la rata 2017.

La riduzione costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari (circolare Inail n. 29/1984), la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" (n. rif. 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 e 104 - 106 - 108 - 110 - 112 - 114 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 105 - 107 - 109 - 111 - 113 - 115 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

4. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (art. 6, c. 1 e 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998 e art. 1, c. 74, legge 228/2012 e dall'art.1, c.431, legge 232/2016).*

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi (art. 6-bis d.l. 457/1997 conv. legge 30/1998) per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% (art. 6-bis d.l. 457/1997 conv. legge 30/1998) per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 50,30% per la regolazione 2016 e del 48,70% per la rata 2017, per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012).

Le riduzioni costituiscono aiuti di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2016 e di rata 2017, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Regolazione 2016	Rata 2017
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,92%	3,02%

5. Sgravio Registro Internazionale (art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998)

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali (art. 17, c.3-bis legge 856/1986 come modificato dall'art. 13, c. 4 e 5, legge 488/98).

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Le categorie del trasporto passeggeri, trasporto merci e concessionari di bordo devono corrispondere l'aliquota aggiuntiva di premio per il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto fissata nella misura dello 0,02% anche per gli anni 2016 e 2017.

6. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2016 che alla rata 2017.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Dirc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" (n. rif. 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 e 104 - 106 - 108 - 110 - 112 - 114 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 23 -25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 105 - 107 - 109 - 111 - 113 - 115 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

7. *Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; DM 30.9.2016)*

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

- **Regolazione 2016**

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, inviata entro il 29 febbraio 2016. La riduzione si applica alla regolazione 2016 nella misura del 7,61%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2016 Agevolazioni" con il codice 127.

- **Regolazione 2017**

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2017, per l'autoliquidazione 2017/2018, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

8. *Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (art. 1-quater, d.l. n. 688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)*

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2016 sia per la rata 2017. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

9. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010)*

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2016, che alla rata 2017. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

10. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'art. 9, c. 5 della legge 67/1988)

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2016, che alla rata 2017.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa (n. rif. 10 e 11 RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondato a 42).

11. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9

L'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all'art.8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31.12.2014 e per la durata massima di trentasei mesi (ultimo anno di applicazione: 2017).

I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (v. d.lgs. n. 181/2000) o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno ventiquattro mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.

Se le assunzioni sono state effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al dpr n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi.

La riduzione non si applica alle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 20 e 102 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e il relativo codice (v. TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 42 a 93 e da 124 a 175 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). I datori di lavoro aventi diritto all'esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% (v. TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 34 a 41 e da 116 a 123 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

12. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di

Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 20 e 102 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e il relativo codice (v. TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 42 a 93 e da 124 a 175 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI

RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione - norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
E	Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990)	100%	fino a 36 mesi
G	Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti in aree non ricomprese nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, primo periodo, legge 407/1990)	50%	
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013	50%	12 mesi

	o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012)		
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi
S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno	50%	12 mesi

	ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)		
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi

BASI DI CALCOLO PREMI PAT

A decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" in www.inail.it - Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.

DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2016													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%			
AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2016													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione										
RATA ANNO 2017													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07				
AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2017													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione										

Il campo **VOCE** indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dalle "Tariffe dei premi" (D.M. 12.12.2000).

Il campo **POND** indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il campo può assumere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce di tariffa non è in ponderazione. Nel caso in cui il campo POND è valorizzato con un numero diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione indicata.

Il campo **Tasso medio di tariffa** indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del D.M. 12.12.2000.

Il campo **Tasso applicabile** corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000.

Il campo **Tasso applicato** della sezione **REGOLAZIONE ANNO 2016** indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000, corretto dell'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione ex articolo 24 MAT. Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.

Il **Tasso applicato** della sezione **RATA ANNO 2017** indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000. Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non

valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio.

Il campo **Oscillazione OT 20 MAT** viene valorizzato con - 15% se è stata applicata l'oscillazione ex articolo 20 del DM 12.12.2000 o + 15% se è stata revocata l'oscillazione ex articolo 21 del DM 12.12.2000. Non viene valorizzato se non è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 20 del DM 12.12.2000 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio.

Il campo **Riduzione legge 147/2013 (%)** è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013 (DM 22.4.2014).

Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l'attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l'oscillazione 20 MAT.

La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l'oscillazione 20 MAT.

Il campo **Addizionale amianto L. 244/07**:

- Se è valorizzato con SI, al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere applicata l'addizionale per il Fondo amianto nella misura stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Se valorizzato con NO non deve essere applicata l'addizionale Fondo amianto.

Nelle tabelle **REGOLAZIONE ANNO 2016 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2017 – AGEVOLAZIONI** sono indicati il tipo di riduzione nella colonna *Tipo agev.* e la misura della riduzione nella colonna *Agevolazione (% sul premio)* da applicare al premio della corrispondente PAT riportata nella colonna POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE.

I tipi di riduzione attualmente ammessi e indicati nella base di calcolo in presenza delle condizioni previste, sono:

- 003 riduzione del premio per le PAT con sede lavori nel Comune di Campione d'Italia;
- 005 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone agricole montane;
- 025 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone agricole svantaggiate;
- 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI

REGOLAZIONE ANNO 2016											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2016											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione								
RATA ANNO 2017											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.		
AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2017											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione								

Il campo **VOCE** indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dalle "Tariffe dei premi" (D.M. 12.12.2000).

- Se la lavorazione svolta dall'artigiano è classificata ad una sola voce di tariffa, nel campo PREMIO al netto add.le 1% ART.181 T.U. è indicato un solo importo di premio speciale unitario riferito alla classe di rischio corrispondente, come stabilita dal D.M. 1.2.2001.
- Se la lavorazione svolta dall'artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo VOCE sono riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto autonomo artigiano.

Nel campo **Classe di Rischio** è indicata la classe di rischio omogenea individuata con DM 1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con DM 12.12.2000.

Il campo **IGM classe di rischio** indica l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività /lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Il campo **IGA classe di rischio** indica l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio.

Il campo **Istanza I/P legge 147/2013** indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il modulo OT20.

Il campo **Riduzione legge 147/2013 (%)** è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti previsti per l'applicazione della riduzione legge 147/2013 (D.M. 22.4.2014).

Per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione

del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20.

Per ognuna delle voci di tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di ponderazione, nel campo *PREMIO al netto add.le 1% ART.181 T.U.* è indicato il corrispondente importo di premio speciale unitario.

Nelle tabelle **REGOLAZIONE ANNO 2016 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2017 – AGEVOLAZIONI** sono indicati il tipo di riduzione nella colonna *Tipo agev.* e la misura della riduzione nella colonna *Agevolazione (% sul premio)* da applicare al premio della corrispondente PAT riportata nella colonna POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE.

Per i soggetti autonomi artigiani l'unica riduzione indicata nella base di calcolo è quella prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006:

- 127: riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

RAGIONE SOCIALE
REGOLAZIONE ANNO 2016

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb		Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
									Aum/Dim	%		

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2016

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

RATA ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT 20MAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	-------	------------------------	-------------------	-----------------	----------	---------------------------	------------------------------	------------------------------

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI
REGOLAZIONE ANNO 2016

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2016

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

RATA ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

 IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2016
BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
REGOLAZIONE ANNO 2016

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

RATA ANNO 2017

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	----------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

Elementi del calcolo per i premi del settore marittimo

Le informazioni riguardanti gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo del settore marittimo sono rese disponibili agli armatori direttamente con i servizi online "Visualizzazione elementi calcolo".

Il servizio riporta per ogni PAN/certificato, la categoria naviglio, la descrizione del profilo tariffario, il personale assicurato (qualifiche, numero addetti, giorni), il periodo assicurativo, il tasso infortuni, lo sgravio ove spettante, l'addizionale amianto, il tasso applicato infortuni, le eventuali maggiorazioni, l'IGM, l'IGA, l'indicatore di Istanza I/P l.147/2013 e la percentuale di riduzione legge 147/2013. Di seguito un facsimile delle schermate del servizio online di visualizzazione delle basi di calcolo.

ANAGRAFICA			
Codice ditta:		Contro codice ditta:	
Ragione sociale:		Codice fiscale:	
Codice sede:	32100		
Anno di competenza:	2016	Data elaborazione:	12/12/2016
RATA ANTICIPATA			
Codice ditta:		Codice PAN:	
Nome:		N. certificato:	
Categoria naviglio:		Importo rata anticipata:	€ 2.524,00
REGOLAZIONE			
Profilo tariffario: PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI			
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2016	Data fine validita' classificativo:	31/12/2016
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	5,11
Tasso applicato infortuni:	2,19	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
IGA settore navigazione:	10,14	IGM settore navigazione:	10,88
Istanza I/P L. 147/2013:		Riduzione L. 147/2013:	16,61
Tasso maggiorazione:	5,00		
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2016	Data fine validita' classificativo:	31/12/2016
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	0,00
Tasso applicato infortuni:	7,30	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
IGA settore navigazione:	10,14	IGM settore navigazione:	10,88
Istanza I/P L. 147/2013:		Riduzione L. 147/2013:	16,61
Tasso maggiorazione:	5,00		
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

RATA**Profilo tariffario:** PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI

Data inizio validita' classificativo: 01/01/2017	Data fine validita' classificativo: 31/12/2017
Tasso infortuni: 7,30	Quota sgravio su tasso infortuni: 5,11
Tasso applicato infortuni: 2,19	Addizionale amianto L. 244/07: 0,00
IGA settore navigazione: 0,00	IGM settore navigazione: 13,90
Istanza I/P L. 147/2013:	Riduzione L. 147/2013: 16,48
Tasso maggiorazione: 5,00	

Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI

Data inizio validita' classificativo: 01/01/2017	Data fine validita' classificativo: 31/12/2017
Tasso infortuni: 7,30	Quota sgravio su tasso infortuni: 0,00
Tasso applicato infortuni: 7,30	Addizionale amianto L. 244/07: 0,00
IGA settore navigazione: 0,00	IGM settore navigazione: 13,90
Istanza I/P L. 147/2013:	Riduzione L. 147/2013: 16,48
Tasso maggiorazione: 5,00	

Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) - PAT

Il modulo in formato cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, da presentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata (art. 28, comma 4, 2° periodo, D.P.R. n. 1124/1965, come integrato dall'art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999).

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano - - inclus e quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -															
ANNO		CODICE DITTA			C.C.		CODICE FISCALE								
1		2			3		4								
RAGIONE SOCIALE						SEDE INAIL									
5						6									
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.		VOCE DI TARIFFA									
7				8		9									
GEST. INO. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INO. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)					
10		11		12		13		14		15					
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE <small>(Inclus e quelle del socio familiari non artigiani, esclus e quelle convenzionali del nucleo artigiano)</small>						RETRIBUZIONI COMPLESSIVE <small>(Inclus e quelle del socio familiari non artigiani, esclus e quelle convenzionali del nucleo artigiano)</small>									
A						A									
14						54									
QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI <small>(già incluse in A)</small>						QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI <small>(già incluse in A)</small>									
B						B									
15						55									
RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB <small>(già incluse in A)</small>						RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB <small>(già incluse in A)</small>									
C						C									
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO									
TIPO (v. legenda)						TIPO (v. legenda)									
17						18									
19						20									
21						22									
23						24									
25						26									
27						28									
REGOLAZIONE						REGOLAZIONE									
ANNO DI RATA						ANNO DI RATA									
29						30									
31						32									
33						34									
35						36									
37						38									
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)									
29						70									
31						72									
33						74									
35						76									
37						78									
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%						DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%									
39						80									
41						82									
43						84									
45						86									
Foglio n°										87		di n°		88	
Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone montane conferito dai soci															
89															
Riduzione art. 9, c. 5, legge 67/1988 e art. 32, c. 7-ter, legge 98/2013 (cooperative e loro consorzi di cui alla L. 240/1984, art. 2, c. 1) % di prodotto proveniente da zone svantaggiate conferito dai soci															
90															
Rateazione ai sensi della L. 449/87 (art. 55, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55, comma 5)															
SI 91 NO															
Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781															
SI 92															
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporre timbri)															
93															
1031															

COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

(Tutti gli importi delle retribuzioni devono essere indicati arrotondati all'unità di euro)

- Campo 1 ANNO
Indicare 2016, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
- Campo 2 CODICE DITTA
Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 3 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 4 CODICE FISCALE
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
- Campo 5 RAGIONE SOCIALE
Indicare la ragione sociale.
- Campo 6 SEDE INAIL
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
- Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
- Campo 8 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al numero della P.A.T.
- Campo 9 VOCE DI TARIFFA
Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
- Campo 10 GEST. INQ.
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta: 1-Industria; 2-Artigianato; 3-Terziario; 4-Altre Attività.
- Campo 11 SIL/ASB
Indicare il numero "1" in presenza del rischio silicosi e/o asbestosi. In tal caso è obbligatorio indicare le retribuzioni per lo specifico rischio nel campo 16.
- Campo 12 DAL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 13 AL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 14 RETRIBUZIONI COMPLESSIVE
In questo campo va indicata la somma di tutte le retribuzioni erogate ai dipendenti, incluse quelle con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane.
Non vanno incluse in tale campo le retribuzioni:
- degli apprendisti;
 - del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane;
 - dei lavoratori per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione totale del premio (codice E).

- Campo 15 QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTI
Indicare la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti dai premi, relative alle riduzioni indicate nella tabella riepilogativa dei codici escluse quelle relative al codice E con esenzione al 100%.
- Campo 16 RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB
Indicare le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio di silicosi e/o asbestosi già incluse nel CAMPO 14. Le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione parziale del premio devono essere incluse in tale campo nella misura del 100%.
- Campo 17 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE
Indicare le retribuzioni soggette a sconto relative a:
- settore edile;
 - settore della pesca;
 - sostegno della maternità e paternità.
- Campo 18 TIPO - REGOLAZIONE
Indicare il tipo sconto:
"1" se la ditta ha diritto allo sconto per il settore edile;
"3" se la ditta ha diritto allo sconto per il settore della pesca;
"7" se la ditta ha diritto allo sconto per il sostegno della maternità e paternità.
- Campi 19–22 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – REGOLAZIONE
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.
- Campi 23-28 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – ANNO DI RATA
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.
- Campi 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)
In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI.
- Campi 31-38 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 29 e 30.
- Campi 39 e 40 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
In questi campi vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% relative alle riduzioni individuate dal codice E.
- Campi 41-46 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 39 e 40.
- Campi 47-86 Questi campi devono essere compilati, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa, come i campi da 7 a 46.
- Campo 87 FOGLIO N°
Indicare il numero progressivo del foglio del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.
- Campo 88 DI N°
Indicare il numero complessivo dei fogli del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.
- Campo 89 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone montane sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.
- Campo 90 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.
- Campo 91 RATEAZIONE IN QUATTRO RATE (L. 449/97 - L. 144/99)
Barrare la casella **SI** se si vuole accedere alla rateazione. Barrare la casella **NO** se si intende pagare il premio in unica soluzione. Il premio a conguaglio in caso di cessazione può essere pagato solo in unica soluzione.

Campo 92 "CERTIFICO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI EX LEGE 296/2006, ART. 1, COMMI 780 E 781". Barrare la casella per richiedere l'ammissione al beneficio per l'autoliquidazione 2017/2018, qualora ricorrano i requisiti di legge e l'attività non sia cessata nel 2016.

Campo 93 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI – MODULO SUPPLEMENTARE (1131) - PAT

DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI

Il modulo 1131 in formato cartaceo deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, se i campi relativi al "DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)" del modello 1031 non sono sufficienti.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - MODULO SUPPLEMENTARE DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI															
ANNO		CODICE DITTA				C.C.		CODICE FISCALE							
1															
RAGIONE SOCIALE								SEDE IN AIL							
5								6							
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.		VOCE DI TARIFFA									
GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)					
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)						DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)									
RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI						TIPO (v. legenda)		RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI						TIPO (v. legenda)	
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporre timbri)															
85															
11 3 1															

COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

- Campo 1 ANNO
Indicare 2016, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
- Campo 2 CODICE DITTA
Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 3 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 4 CODICE FISCALE
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
- Campo 5 RAGIONE SOCIALE
Indicare la ragione sociale.
- Campo 6 SEDE INAIL
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
- Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.).
- Campo 8 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
- Campo 9 VOCE DI TARIFFA
Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
- Campo 10 GEST. INQ.
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta dalla ditta.
- Campo 11 SIL/ASB
Indicare il numero "1" se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi.
- Campo 12 DAL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 13 AL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campi 14-15 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)
Indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella tabella riepilogativa dei codici.

- Campi 16-45 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 14 e 15.
- Campi 46-84 Vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa.
- Campo 85 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SETTORE MARITTIMO

Nel sito www.inail.it è disponibile la nuova modulistica per la gestione navigazione:

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Nave

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni - Settore Navigazione Certificato Nave

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

La modulistica è pubblicata a fini meramente esemplificativi per descrivere i campi da compilare nel servizio telematico. L'invio delle retribuzioni e il calcolo del premio di autoliquidazione deve essere effettuato esclusivamente con l'apposito servizio telematico con il quale viene anche comunicato il codice identificativo da indicare nell'F24 per il pagamento del premio di autoliquidazione (regolazione 2016 e rata 2017) per le PAN/certificati.